

Legge regionale 15 dicembre 2006 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 04/01/2007

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

Art. 3

(Sospensione e revoca dell'iscrizione)

- 1.**La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, sospende l'iscrizione all'elenco dei Gruppi qualora accerti il venir meno di una o più delle condizioni di cui all'articolo 2.
- 2.**Il provvedimento di sospensione viene comunicato al Gruppo che provvede al ripristino delle condizioni di cui all'articolo 2 entro trenta giorni.
- 3.**Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, revoca l'iscrizione all'elenco.
- 4.**Non può ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 il Gruppo che sia stato interessato per due volte dal provvedimento di revoca di cui al comma 3.